

Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero

(emanato con D.R. n. 1311 dell'11/06/2007)

Art. 1 PREMESSA

Gli studenti dell'Università del Salento possono svolgere parte dei propri studi o della propria attività di ricerca presso Università estere o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei di cooperazione e/o di accordi bilaterali.

L'Università del Salento incentiva la partecipazione ai programmi di mobilità e persegue non la ricerca dell'identità dei contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza così come previsto dall'art. 7 lett. b).

Nel quadro dei programmi di cooperazione, ed in riferimento al programma LLP(Longlife Learning Programme)/ERASMUS, l'Università del Salento, con il presente regolamento, stabilisce le modalità di riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero, che sono le attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari con le quali l'Università abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione e presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS (European Credit Transfer System).

A tutti i fini del presente regolamento, e salvo deroghe motivate individuate dalla Commissione di Ateneo per la mobilità Internazionale, 1 credito ECTS è uguale ad un Credito Formativo Universitario (CFU).

Art. 2 STRUTTURE RESPONSABILI

La gestione amministrativa degli accordi di cooperazione con Università di altri paesi è degli uffici amministrativi dell'Ateneo (Ufficio Mobilità Internazionale) che agiscono, per la parte di competenza, con i Consigli di Facoltà ed i Consigli di Corso di Studio interessati.

L'elaborazione di una proposta di regolamento sulle procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero e su eventuali disposizioni specifiche delle singole Facoltà o Corsi di Studio (CdS) è affidata ad una Commissione composta dai Delegati alla Mobilità delle varie Facoltà dell'Ateneo e presieduta dal Delegato del Rettore per il Programma LLP/Erasmus (o comunque per la mobilità studentesca). Le procedure vengono approvate dal Senato Accademico.

Nello svolgimento delle funzioni relative all'elaborazione, al monitoraggio ed all'aggiornamento delle procedure per il riconoscimento accademico i delegati di Facoltà possono avvalersi della collaborazione di delegati dei singoli Corsi di Studio.

L'approvazione dei piani di studio da svolgere all'estero ed il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Consiglio di CdS cui appartiene lo studente in mobilità. Il Consiglio emana eventuali disposizioni specifiche per il proprio CdS, affida al proprio delegato (o ad appropriata commissione del medesimo CdS) il compito di coadiuvare lo studente nell'elaborazione dei piani di studio prima della partenza dello studente, e delibera su proposta dello stesso delegato (o commissione).

Art. 3 COMMISSIONE DI ATENEO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

E' istituita la Commissione di Ateneo per la Mobilità Internazionale per coadiuvare gli uffici competenti, elaborare proposte e /o progetti sulla mobilità studentesca e docente e monitorarne le attività.

La Commissione è composta: da un membro designato da ciascuna facoltà, da un rappresentante degli studenti individuato secondo le modalità che verranno indicate dalla Commissione di Ateneo per la Mobilità Internazionale, dal Delegato del Rettore per la mobilità studentesca, che la presiede e dal responsabile del competente ufficio amministrativo. La Commissione di Ateneo per la Mobilità Internazionale formula e propone le modifiche al presente Regolamento che sono poi approvate dal Senato Accademico.

La Commissione dà indirizzi per la selezione degli studenti e per le procedure di riconoscimento del programma di studio svolto all'estero dagli studenti in mobilità.

Art. 4 ACCORDI DI COOPERAZIONE

I Consigli di Corso di Studio approvano gli accordi di cooperazione con le Università partner nominando un delegato competente alla sottoscrizione di tali piani. Tale delegato può essere sostituito dal responsabile della mobilità, nominato dallo stesso Consiglio di Corso di Studi.

I Consigli di Corso di Studio sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal Regolamento.

Gli accordi che includano più Corsi di Laurea possono essere approvati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 5 DURATA DEL SOGGIORNO

In base alle disposizioni vigenti, il soggiorno presso un'università dell'Unione Europea non potrà essere inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi.

Quanto alla sovvenzione di mobilità si precisa:

1. la sovvenzione stessa può essere concessa per una sola volta nell'intera carriera universitaria dello studente, salvo eventuali modifiche del regolamento comunitario relativo al programma.

2. lo status di "studente /Erasmus" non è necessariamente legato all'erogazione di tale sovvenzione.

Ne consegue che si può effettuare un soggiorno di studio all'estero anche senza essere titolari di una borsa ERASMUS (intesa come sovvenzione).

Anche il soggiorno all'estero senza borsa deve essere preventivamente autorizzato dalle autorità accademiche ed è soggetto al Regolamento di Ateneo.

E' possibile per lo studente ERASMUS prolungare il proprio soggiorno all'estero, qualora abbia usufruito di un periodo di studio all'estero inferiore ai dodici mesi, alle seguenti condizioni:

1. all'interno dello stesso anno accademico di partenza e per una permanenza complessiva non superiore ai dodici mesi, secondo le modalità esistenti fissate dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus e, con la possibilità, qualora esistano i fondi, di ricevere il contributo economico mensile comunitario e l'integrazione mensile erogata dall'Università; oltre l'anno accademico di partenza, senza contributo economico, purché l'Università ospitante accolga ufficialmente la richiesta dello studente, non vengano superati i dodici mesi complessivi di permanenza presso l'Istituzione partner, ferme restando le condizioni generali che regolano il riconoscimento del periodo di studio all'estero e previa autorizzazione del relativo Consiglio di Corso di Studi.

Art. 6 SELEZIONE DEGLI STUDENTI

Lo studente che intenda partecipare ad un programma di mobilità deve presentare domanda presso l'Ufficio Mobilità Internazionale, entro i termini fissati dal bando annuale.

Possono presentare domanda:

1 gli studenti italiani regolarmente iscritti e quelli europei, regolarmente iscritti presso questa Università e con residenza permanente in Italia, gli studenti registrati come apolidi o come rifugiati politici regolarmente iscritti presso l'Università del Salento, e purché siano: in corso, fuori corso, dottorandi, specializzandi o iscritti a corsi di perfezionamento o master;

2 gli studenti che, al momento della presentazione della domanda di candidatura, siano iscritti al I anno dei Corsi di Laurea di I e II livello ed abbiano sostenuto almeno n. 2 esami e acquisito almeno un numero di CFU non inferiore a 6;

3 gli studenti disabili con invalidità superiore al 66% che, al momento della presentazione della domanda di candidatura, siano iscritti al I anno dei Corsi di Laurea di I e II livello ed

abbiano sostenuto almeno n. 1 esame ed acquisito almeno un numero di CFU non inferiore a 3 secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

4 è, comunque, indispensabile che al momento della partenza i candidati siano iscritti almeno al II anno di un Corso di Laurea triennale o ad un Corso di Laurea Specialistica.

Requisiti essenziali sono la coerenza tra il corso di studi seguito, il programma indicato nella domanda e l'area prescelta e, ove richiesta, la preventiva approvazione del docente responsabile dell'accordo di cooperazione, nonché la conoscenza della lingua del paese di destinazione.

Nella domanda, su modulo appositamente predisposto, lo studente indica il piano delle attività formative che intende svolgere all'estero, con particolare riferimento ai corsi che intende seguire, alle attività formative che intende acquisire ed anche, eventualmente, ai periodi di tirocinio. L'Ufficio, tenendo conto dei criteri indicati dalla Commissione di Ateneo per la Mobilità Internazionale, predispone le graduatorie di merito per area e destinazione.

La formulazione della graduatoria verrà effettuata attraverso un algoritmo, predeterminato prima della pubblicazione del bando, che, strutturato su differenti formule, consenta di valutare, in un'unica graduatoria, le diverse tipologie di studenti, anche iscritti a corsi in esaurimento. L'algoritmo in questione tiene conto dei seguenti parametri:

1 rapporto tra anno di corso del candidato (a partire dall'anno di immatricolazione anche in caso di cambio corso o passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento se ciò ha comportato il riconoscimento di esami precedentemente sostenuti) e numero anni previsti dal Corso di Laurea cui è iscritto.

2 rapporto tra numero di CFU che lo studente ha acquisito al momento della domanda e numero di CFU che avrebbe dovuto acquisire fino a quel momento. Qualora gli insegnamenti siano strutturati in moduli, si prenderanno in considerazione soltanto i moduli che consentano l'attribuzione di CFU. (Detta condizione si dovrà evincere da regolare verbale redatto dalla Commissione esaminatrice).

3 media dei voti in trentesimi degli esami sostenuti,

4 voto di laurea (per studenti dei corsi di laurea specialistica),

5 penalizzazione per numero di eventuali anni fuori corso con coefficiente numerico 0,4 per ciascun anno.

Solo per gli studenti iscritti alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere:

- numero di crediti acquisiti relativi ad esami di Lingua pertinenti alla destinazione scelta e media dei voti in trentesimi in essi riportati.

Una graduatoria a parte, basata su un differente algoritmo (anch'esso predeterminato) che tiene conto dei parametri di cui sopra ed in aggiunta del voto di Laurea, viene stilata per

studenti iscritti a Laurea di II Livello in corso e fuori corso, e iscritti alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere che presentino domanda di candidatura per le destinazioni loro riservate. Le candidature di dottorandi, specializzandi e/o iscritti a corsi di perfezionamento e master, che concorrano all'assegnazione di borse a loro esclusivamente riservate, saranno esaminate dai singoli docenti responsabili dell'accordo di cooperazione delle aree didattiche di riferimento, valutando la coerenza tra l'offerta formativa dell'istituzione partner e l'ambito scientifico del corso di dottorato seguito dal candidato. Gli stessi docenti provvederanno a segnalare all'Ufficio Mobilità Internazionale – i nominativi dei candidati risultati assegnatari di borsa.

Gli studenti dovranno dimostrare, superando un apposito test, la buona conoscenza della lingua del paese di destinazione; a tale scopo l'Università organizza corsi di lingua e test di valutazione secondo modalità di volta in volta stabilite nel bando.

L'Università, al fine di incentivare la diffusione delle informazioni relative ai programmi LLP/Erasmus e favorire la partecipazione degli studenti a tali programmi può avvalersi di tutors studenteschi.

Art. 7 PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

a. Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero elabora, insieme al delegato di Corso di Studio o al responsabile della mobilità un proprio piano di studi (Learning Agreement) che indichi le attività formative dell'Università ospitante che sostituiranno, in modo totale o parziale, alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre). Nel caso in cui non sia possibile ottenere prima della partenza tutte le informazioni utili, è obbligo dello studente fornire entro trenta giorni dall'arrivo presso l'Università ospitante copia analitica del programma che intende svolgere all'estero e relativa traduzione (con l'indicazione del numero dei crediti, ore di lezione, bibliografia). Il numero di crediti conseguiti all'estero non può comunque essere inferiore a 9 CFU per semestre (salvo espressa approvazione del delegato della mobilità), pena la restituzione della borsa.

b. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei CdS interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene di norma effettuata con la massima flessibilità, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi

formativi del corso di studio di appartenenza e la congruenza con il curriculum dello studente. Si deve comunque tenere in considerazione l'arricchimento culturale che consegue allo studio all'estero, in coerenza con lo spirito del programma di scambio. Lo studente può sostenere presso l'università ospitante attività formative non attivate presso l'Ateneo di provenienza purché compatibili con gli obiettivi formativi del CdS previa autorizzazione del delegato della mobilità. Laddove tali attività formative sostituiscano discipline fondamentali del CdS, deve essere rilasciata specifica autorizzazione del Consiglio di Corso di studio medesimo.

c I crediti relativi alle attività formative incluse nel piano di studio sono preventivamente ascritti alle tipologie previste dall'ordinamento del corso di studio di appartenenza, ai corrispondenti SSD ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Le dovute "etichette" (attività, SSD e ambito disciplinare) saranno attribuite con ragionevole flessibilità, in maniera da garantire che il curriculum dello studente, complessivamente risultante dalle attività in patria e all'estero, soddisfi i vincoli locali dell'ordinamento del proprio CdS. Nei casi in cui i Consigli di CdS individuino sede per sede interi pacchetti di crediti acquisibili, stabilendo a priori come incasellare tutte le attività corrispondenti nel proprio ordinamento/regolamento, il riconoscimento è automaticamente effettuato dalle segreterie.

d. Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente dal delegato del CdS - o dal responsabile di mobilità che sottoscrivono sia il Learning Agreement (con la lista delle attività formative da sostenere e da inviare all'istituzione partner), che il foglio relativo al riconoscimento interno. Eventuali modifiche, anche in itinere del piano di studi vanno approvate con lo stesso procedimento.

e. Al rientro dello studente dal periodo di studi all'estero, il delegato del CdS verifica la congruità e la regolarità della certificazione esibita, acquisendo in caso di dubbio, il parere dell'Ufficio amministrativo responsabile e provvede alla trascrizione delle attività formative positivamente seguite su apposito modello - con l'indicazione della denominazione originale (eventualmente tradotta in una delle principali lingue europee) dell'attività formativa svolta, dei crediti, del voto tradotto secondo la scala italiana, della tipologia, ambito e SSD)- e lo trasmette agli uffici responsabili (Segreterie Studenti). Tali dati saranno automaticamente imputati nella carriera dello studente. Lo studente, al suo rientro, deve esibire all'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università del Salento: - una attestazione scritta con l'indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero; - la documentazione degli esami sostenuti (e/o delle attività formative all'estero), nonché dei crediti acquisiti, presso la Facoltà-partner.

f. La votazione riportata all'estero sarà tradotta mettendo in relazione la scala di voti ECTS elaborata su basi statistiche dall'Università, dalla Facoltà o dal Corso di studio di appartenenza con quella della Facoltà o corso di studio ospitante. ((Nei casi in cui la Facoltà

ospitante non abbia ancora elaborato statisticamente la propria scala ECTS, è preferibile richiedere al responsabile didattico una sua stima della distribuzione dei voti nell'ambito del corso di studi interessato allo scambio piuttosto che utilizzare le tabelle di conversione nazionali).

g. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure di cui ai precedenti punti, potrà venire concesso ai fini del riconoscimento e previa esplicita delibera del Consiglio di CdS, l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene invece garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

In caso in cui il numero di CFU conseguiti all'estero sia superiore a quelli attribuiti ai corsi attivati nell'Università del Salento, lo studente può chiedere il riconoscimento dei crediti in esubero tra quelli opzionali e ottenere, ove possibile, il riconoscimento parziale di altra materia, previa deliberazione del relativo Corso di Studio.